

CONDIZIONI COMPLEMENTARI AGRI-natura

Le designazioni di persone valgono parimenti per tutti i sessi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

- 1 Assicurazioni Agrisano SA accorda prestazioni estese per trattamenti eseguiti secondo i metodi terapeutici della medicina complementare.
- 2 Se una malattia è già stata trattata dalla medicina tradizionale, nel senso della medicina classica di cui si fanno carico le casse malati conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), non è accordata alcuna prestazione nel campo della medicina complementare.

II. PREMI

Art. 2 Categorie di premi

Le categorie di premi sono le seguenti:

a)	10	fino a 10 anni d'eta compiuti
b)	18	fino a 18 anni d'età compiuti
c)	25	fino a 25 anni d'età compiuti
٩/	20	fino a 20 anni d'otà compiuti

d) 30 fino a 30 anni d'età compiutie) 35 fino a 35 anni d'età compiuti

f) 40 fino a 40 anni d'età compiuti g) 45 fino a 45 anni d'età compiuti

h) 50 fino a 50 anni d'età compiuti i) 55 fino a 55 anni d'età compiuti

j) 60 fino a 60 anni d'età compiutik) 65 fino a 65 anni d'età compiuti

l) 70 oltre 65 anni d'età compiuti

III. PRESTAZIONI

Art. 3 Campo delle prestazioni

- 1 Assicurazioni Agrisano SA accorda prestazioni per trattamenti ambulatoriali eseguiti secondo i metodi terapeutici della medicina complementare.
- 2 Sono dedotte le prestazioni nell'ambito della medicina complementare coperte dalla categoria assicurativa AGRI-speciale.
- 3 Non vi è alcun diritto a prestazioni per le seguenti forme di trattamento: astrologia, pranoterapia, ipnosi, pendolino, guarigione spirituale, guarigione a distanza, magnetoterapia.
- 4 In singoli casi, Assicurazioni Agrisano SA si riserva la facoltà di decidere, considerata la formazione professionale del fornitore di prestazioni, se un trattamento può dare diritto a prestazioni.

Art. 4 Requisiti dei fornitori di prestazioni

- 1 Per essere rimborsate, le prestazioni devono essere fornite da una persona abilitata all'esercizio di una professione, anche una professione ausiliaria, nel campo della medicina complementare.
- 2 Assicurazioni Agrisano SA tiene un elenco del personale medico autorizzato a esercitare la medicina complementare.
- 3 Le prestazioni fornite nei paesi confinanti da persone con requisiti uguali o analoghi ai fornitori operanti in Svizzera sono rimborsate alle stesse condizioni vigenti in Svizzera.
- 4 La fattura deve specificare chiaramente diagnosi, metodi e durata del trattamento. Se vi sono accordi tariffali e contrattuali, i rimborsi delle prestazioni sono calcolati su questa base. Non sono riconosciute tariffe orarie superiori a CHF 120.–.
- 5 L'assicurazione AGRI-natura deve essere stipulata per la durata minima di un anno.

Art. 5 Entità delle prestazioni

- 1 Assicurazioni Agrisano SA rimborsa il 90 % dei costi per metodi di trattamento e il 50 % dei costi per medicamenti, farmaci e prodotti necessari a questi metodi di trattamento.
- 2 Le prestazioni sono coperte nella misura di CHF 5 000.— complessivi per anno civile.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 Rapporto con le condizioni generali d'assicurazione (LCA)

Se le presenti condizioni complementari (CC) non prevedono altrimenti, si applicano per analogia le condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Assicurazioni Agrisano SA.